

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 825

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORMISANO, CAPELLI, LO MONTE, PISICCHIO, TABACCI

Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e disposizioni in materia di stabilizzazione del personale docente e amministrativo

Presentata il 19 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da oltre tredici anni il settore dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) — accademie e conservatori di musica — soggiace all'anomala attesa di un processo attuativo della legge n. 508 del 1999 « Riforma dell'Accademia di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati », approvata e condivisa da tutte le forze parlamentari e la cui attuazione avrebbe ragionevolmente dovuto concludersi nel giro di non oltre un paio di anni. Purtroppo, per sanare questa incredibile situazione di stallo attuativo il Parlamento è dovuto intervenire più volte; ultimo importante intervento quello operato con la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità

2013) che, con l'articolo 1, commi da 102 a 107, ha inteso dare compiuta risposta alle tante e giustissime richieste degli studenti italiani, trattati in patria quali « paria » rispetto al contesto dei diritti acquisiti dagli altri studenti europei. Non a caso a stigmatizzare i citati ritardi italiani e le conseguenti omissioni era intervenuta — nel 2006 — anche la competente Commissione europea a Bruxelles che denunciava l'estrema lentezza della macchina amministrativa, accompagnata da una serie interminabile di latitanze.

Pertanto, con questa proposta di legge si tenta di porre rimedio alla descritta, inaccettabile situazione, ponendo termine allo stallo causato dalla non completa attuazione della legge n. 508 del 1999; un problema concreto e storico-culturale che finora ha impedito alle istituzioni

dell'AFAM di esprimere tutta la loro potenzialità.

L'articolo 1 istituisce finalmente il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori di musica (CNSAC), sul modello di quello universitario, considerati l'innalzamento del livello anagrafico e qualitativo degli studi e la necessità di una maggiore presenza degli studenti nel governo delle istituzioni.

L'articolo 2 modifica la composizione dell'attuale Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), organo consultivo fondamentale e al momento non funzionante per scadenza della *prorogatio*, dando, a somiglianza di quanto già avviene nel Consiglio universitario nazionale (CUN), un particolare spazio agli studenti del comparto dell'AFAM con l'istituzione del CNSAC; inoltre, con la riduzione dei componenti dell'attuale CNAM, ai fini del risparmio della spesa pubblica, si arriva, sommando i componenti del CNAM e del CNSAC, dagli attuali 34 a 30 membri. La riduzione ha, inoltre, il vantaggio di snellire le procedure previste di tali organi istituzionali.

L'articolo 3, in previsione dell'applicazione di procedure di valutazione anche alle istituzioni dell'AFAM e ai loro professori, istituisce un organo che ha al suo interno le specifiche competenze, evitando che la valutazione ricada tra le competenze dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), che, per la sua configurazione, non le prevede.

L'articolo 4 è finalizzato, nell'interesse degli studenti, a dare stabilità alla docenza in un settore altamente specializzato e che senza questo provvedimento rischia la destabilizzazione. Pertanto, trasforma, dopo quasi dieci anni di insopportabile precariato, le graduatorie nazionali di cui alla legge n. 143 del 2004 in graduatorie utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato. Similmente, dopo l'esaurimento di tali graduatorie, le graduatorie d'istituto verranno trasformate in graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli inca-

ricchi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato. Questo provvedimento, oltre ad essere un atto di giustizia, rappresenta anche un atto di responsabilità verso le istituzioni. Inoltre, il comma 4 prevede una soluzione all'annoso problema della seconda fascia di docenza delle accademie e dei conservatori di musica, il tutto senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

L'articolo 5 tende ad assicurare stabilmente la copertura della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, sempre nell'ottica dell'ottimizzazione del sistema dell'AFAM.

L'articolo 6 dà finalmente corpo all'ipotesi proficua, contenuta esplicitamente nella legge n. 508 del 1999, dell'istituzione di politecnici delle arti, come ve ne sono ormai in tutta Europa. Sia nel nostro continente sia in America, infatti, l'idea di istituire un unico soggetto che faccia dialogare tra di loro le arti a livello sia di docenti sia, soprattutto, di studenti, è considerata una soluzione altamente produttiva e competitiva, oltre a consentire, tramite accorpamenti, una razionalizzazione e un'ottimizzazione delle risorse, purtroppo sempre minori in questo settore. Tale soluzione è in linea con il tentativo di razionalizzazione delle università e, in generale, della formazione scolastica italiana e le istituzioni che vorranno attuarla non potranno che beneficiarne sotto diversi aspetti.

L'articolo 7, sulla carriera dei docenti, parte dalla considerazione che la legge n. 508 del 1999, andando di fatto a rivoluzionare l'assetto delle istituzioni dell'AFAM sia nella struttura che nella sostanza, ha richiesto soprattutto ai docenti un impegno maggiorato sia a livello di orario che di ricerca. In seguito, la citata legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), andando a completare il processo di riforma con la messa in ordinamento del biennio specialistico e l'equipollenza dei titoli di primo e secondo livello rilasciati dal comparto dell'AFAM ai titoli universitari, ha del tutto adeguato i percorsi dell'AFAM ai percorsi delle facoltà universitarie (in Europa un simile processo

era avvenuto da tempo). Pertanto, con questo articolo, onde evitare un'ingiustizia oltre che una illogicità manifesta, si provvede, al comma 2, a riconoscere finalmente ai docenti dell'AFAM, gli stessi diritti dei loro colleghi universitari. Si ricorda, tra l'altro, che questi docenti, tra i migliori strumentisti, cantanti e compositori italiani, hanno dovuto in passato optare, per esempio, tra l'incarico in un'orchestra e la docenza, con il risultato che chi ha deciso di dedicare la propria arte all'insegnamento oggi si trova penalizzato da retribuzioni che non hanno riscontro in nessun altro Paese al mondo e che sono di molto al di sotto delle retribuzioni di base di qualsiasi professionista di qualsiasi settore. Ovviamente, in considerazione della delicata congiuntura economica, la migioria, pur essendo questo un settore molto piccolo, è prevista nell'arco di cinque anni; inoltre, sempre il comma 2 prevede che le istituzioni dell'AFAM adeguino le loro strutture e rappresentanze a quelle delle università. Il comma 3 individua, invece, uno dei sistemi per il reperimento dei necessari fondi.

L'articolo 8 stabilisce che la formazione del personale docente delle discipline artistiche e musicali delle scuole di ogni ordine e grado, per le particolari motivazioni specialistiche delle discipline trattate, deve essere attuata dalle istituzioni dell'AFAM.

Precedentemente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 2007 e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010, i corsi di didattica della musica (attivi dal 1969 e presenti oggi in 25 conservatori di musica) erano deputati fornire un ampio ventaglio di competenze nel settore della diffusione musicale, volte non solo all'abilitazione per l'insegnamento, e fornivano quindi un'offerta formativa maggiore. Venuta meno, in tempi recenti, la richiesta co-

stante di diplomati abilitati, si rende necessario consentire il ripristino di un'offerta didattica più ampia e maggiormente spendibile nel mercato del lavoro odierno. La modifica è a costo zero (poiché i corsi sono già esistenti e i docenti sono già in ruolo per gli specifici insegnamenti che costituiscono il corso), e consente un'ottimizzazione delle strutture e un rinnovato ampliamento dell'offerta, nell'interesse degli studenti.

L'articolo 9 è volto a garantire l'uniformità delle procedure nei casi di selezione del nuovo personale docente per i corsi di formazione di base.

L'articolo 10 intende venire incontro alla grande richiesta di ingresso, nei conservatori di musica, da parte di studenti particolarmente talentuosi.

L'articolo 11 tratta dell'Accademia nazionale di danza di Santa Cecilia.

L'articolo 12 intende evitare la chiusura dei prestigiosi e storici istituti superiori di studi musicali (ex istituti musicali pareggiati), che penalizzerebbe molto il territorio di competenza.

L'articolo 13 apporta una modifica necessaria, in quanto fortemente richiesta dall'utenza, che tende a evitare la sperequazioni createsi per i continui ritardi e per le ambiguità del processo riformatore.

L'articolo 14 prevede il rafforzamento presso le istituzioni dell'AFAM della ricerca artistica e musicale. Infatti l'Italia, com'è risultato con evidenza anche in occasione del convegno internazionale dell'*Association Européenne des Conservatoires (AEC) Académies de Musique et Musikhochschulen* tenutosi a Roma nel maggio 2012, è tra i pochissimi Paesi in Europa a non aver normato regolarmente l'attività di ricerca, a fronte di un'attività costante quanto spontanea di ricerca artistica e musicologica di rilievo internazionale realizzata nelle accademie e nei conservatori di musica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori di musica).

1. È istituito il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori di musica (CNSAC), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di seguito denominate « istituzioni AFAM ».

2. Il CNSAC:

a) formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sui:

1) progetti di riordino del sistema dell'AFAM predisposti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

2) decreti con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle istituzioni AFAM, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;

3) criteri per l'assegnazione e per l'utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario e della sua quota di riparto per le istituzioni AFAM;

b) elegge al suo interno tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;

c) può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su altre materie di interesse generale per le istituzioni AFAM;

d) presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro un anno dalla sua istituzione, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito delle istituzioni AFAM;

e) può rivolgere quesiti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca nelle istituzioni AFAM, cui è data risposta entro sessanta giorni dalla presentazione.

3. Il CNSAC è composto da dieci componenti eletti, su base nazionale, dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni AFAM. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il CNSAC elegge al suo interno il presidente e due membri che compongono l'ufficio di presidenza.

4. Sono componenti del CNSAC:

a) quattro rappresentanti degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti superiori di studi musicali;

b) due rappresentanti degli studenti delle accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante degli studenti degli istituti superiori per le industrie artistiche;

d) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

e) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza di Santa Cecilia;

f) un rappresentante degli studenti delle accademie di belle arti legalmente riconosciute.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di

elezione dei componenti e di funzionamento del CNSAC.

6. Per la partecipazione al CNSAC non sono previsti compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle attività di cui al presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 2.

(Modifica all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

«2. Il CNAM è composto da ventitré membri, di cui venti eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e tre designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori di musica (CNSAC). Le elezioni avvengono in un'unica tornata elettorale e indipendentemente dai settori disciplinari di appartenenza. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non oltre due mandati consecutivi. Il CNAM elegge al suo interno il presidente e quattro membri che compongono l'ufficio di presidenza. Sono componenti del CNAM:

a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle accademie di belle arti statali;

b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle accademie di belle arti legalmente riconosciute;

d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli istituti superiori per le industrie artistiche;

e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di danza di Santa Cecilia;

g) sei rappresentanti del personale docente di prima fascia dei conservatori di musica;

h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia, ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori;

i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori di studi musicali;

l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni del sistema dell'AFAM;

m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle istituzioni del sistema dell'AFAM;

n) tre rappresentanti degli studenti designati dal CNSAC ».

ART. 3.

(Istituzione dell'agenzia nazionale di valutazione del sistema dell'AFAM).

1. In analogia con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell'AFAM.

ART. 4.

(Personale docente).

1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 le graduatorie nazionali di cui all'articolo

2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato o determinato.

2. Il personale docente che ha superato un concorso selettivo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie d'istituto è iscritto in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato o determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che hanno maturato almeno tre anni accademici di incarico di insegnamento nelle istituzioni AFAM.

3. Al fine di attuare il processo di riforma stabilito dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e di conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili per ciascun anno per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale docente, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzione di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. Nelle cattedre resesi vacanti per le accademie, a livello nazionale, a seguito di pensionamento, il 50 per cento dei posti è dedicato ad assorbire gradualmente le graduatorie di cui al presente articolo e, il restante 50 per cento è riservato alla progressione dei professori di seconda fascia, a seguito di un concorso riservato per titoli, bandito e regolamentato con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nelle cattedre resesi vacanti per i conservatori di musica la quota da riservare ai professori di seconda fascia, a livello nazionale, è del 10 per cento.

ART. 5.

(Personale tecnico e amministrativo).

1. Il personale tecnico e amministrativo di cui all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009 del 4 agosto 2010 del comparto dell'AFAM, con contratto a tempo determinato, è inserito in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato o determinato. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il personale che ha prestato servizio effettivo per almeno tre anni nelle istituzioni AFAM.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 per i profili di assistente e di coadiutore sono costituite presso le singole istituzioni AFAM; per i restanti profili sono costituite graduatorie nazionali.

3. Al fine di attuare il processo di riforma stabilito dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e di assicurare la stabilità, presso le istituzioni AFAM, della gestione amministrativa e contabile, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili per ciascun anno per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale tecnico e amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Istituzione dei politecnici delle arti).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all'istituzione dei politecnici delle arti, esclusivamente mediante accorpamento, su base regionale o interregionale, delle isti-

tuzioni AFAM operanti nel medesimo territorio, che ne fanno richiesta. Agli accorpamenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I politecnici delle arti godono di autonomia statutaria e regolamentare. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Dalla data della loro istituzione, i politecnici delle arti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni in essi confluite, che mantengono la loro denominazione configurandosi in un massimo di cinque facoltà: arti visive, arte musicale, arte drammatica, arte coreutica e *design*.

3. Senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i politecnici delle arti prevedono, nei rispettivi statuti, i seguenti organi:

- a) rettore;
- b) senato accademico;
- c) consiglio di amministrazione;
- d) collegio dei revisori dei conti;
- e) nucleo di valutazione;
- f) direttore amministrativo.

4. L'organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3, tenuto conto delle specificità delle istituzioni AFAM, sono stabiliti in analogia con quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni.

5. I titoli di studio rilasciati dai politecnici delle arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università degli studi al termine di cicli di studi di eguale durata. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione di idonee classi di laurea o a stabilire l'equipollenza con le classi di laurea già esistenti dell'area umanistica e dell'area scientifica.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 7.

(Carriera dei docenti).

1. A decorrere dall'anno 2014, per le carriere dei professori delle istituzioni AFAM sono adottati i criteri e i parametri utilizzati per l'adeguamento delle carriere dei docenti universitari.

2. L'equiparazione economica di cui al comma 1 è effettuata nell'arco di cinque anni in scaglioni articolati in rapporto alla fascia e all'anzianità di servizio, stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A compimento dell'equiparazione, le istituzioni AFAM, adeguano le proprie strutture e rappresentanze a quelle in vigore nell'università e, entro il 31 dicembre 2016, il comparto di contrattazione AFAM per la docenza è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

(Formazione dei docenti).

1. Le AFAM sono sedi primarie della formazione del personale docente delle

discipline artistiche e musicali nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. I conservatori di musica che hanno in organico cattedre del corso di didattica della musica, con relativi docenti in ruolo, in assenza di corsi abilitanti possono attivare in autonomia, senza nuovi o maggiori oneri, corsi non abilitanti per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle aree della didattica della musica e dello strumento.

ART. 9.

(Corsi di formazione di base).

1. Per l'attivazione dei corsi di base previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e di altre tipologie di corsi non previsti, i conservatori di musica e gli istituti superiori di studi musicali attivano procedure concorsuali al fine di attribuire contratti a tempo determinato, prevedendo nei bandi, oltre alla valutazione delle prove teoriche, pratiche e didattiche, la valutazione dei titoli di studio, di servizio e artistici.

ART. 10.

(Talent precoci).

1. Gli studenti iscritti presso le scuole secondarie di primo grado o i licei a indirizzo musicale che manifestano particolari ed eccezionali attitudini per lo studio della musica possono essere ammessi alla frequenza anche presso i conservatori di musica. L'ammissione è disposta a seguito della segnalazione al conservatorio di musica, da parte dell'istituto scolastico di appartenenza dello studente, delle particolari attitudini musicali riscontrate nello studente e a seguito di specifici accordi riguardanti i carichi formativi musicali da svolgere presso il conservatorio di musica in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso l'istituto scolastico di appartenenza.

ART. 11.

*(Accademia nazionale
di danza di Santa Cecilia).*

1. Per la valorizzazione delle specificità culturali presenti nel sistema dell'AFAM e delle attività di didattica specialistica possono essere comandati fino a cinque docenti dei conservatori di musica, con contratto a tempo indeterminato, presso l'Accademia nazionale di danza di Santa Cecilia per l'attivazione dei corsi di perfezionamento.

2. Il comando di cui al comma 1 è disposto con decreto annuale, rinnovabile, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su richiesta motivata dell'Accademia nazionale di danza di Santa Cecilia, previo assenso dell'interessato. Il docente comandato continua a percepire presso il conservatorio di musica di appartenenza il trattamento economico complessivo in godimento.

3. I posti lasciati liberi per effetto dei comandi di cui al comma 2 sono resi indisponibili.

4. Al termine dei corsi di perfezionamento di cui al comma 1 è rilasciato, congiuntamente dal Conservatorio di musica di Santa Cecilia e dall'Accademia nazionale di danza di Santa Cecilia, il titolo finale.

ART. 12.

(Istituti superiori di studi musicali).

1. A decorrere dall'anno 2013 e fino alla definizione dei provvedimenti di statizzazione di cui all'articolo 2, comma 8, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al finanziamento degli istituti superiori di studi musicali si provvede, a seguito di specifici accordi tra Stato, regioni ed enti locali, a valere su un'apposita tassa comunale nel territorio ove ha sede l'istituto. I proventi di tale tassa confluiscono in apposito capitolo di spesa del bilancio comunale non impegnabile per altre finalità.

ART. 13.

(Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di equipollenza di diplomi).

1. Il comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

« 107. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i termini per dichiarare l'equipollenza dei diplomi finali del precedente ordinamento con i diplomi accademici di secondo livello, rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, di coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore; tali diplomi sono resi equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei principi di cui ai commi 102 e 103, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

ART. 14.

(Ricerca artistica e musicale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'adozione degli atti necessari affinché il sistema dell'AFAM possa effettuare l'attività di ricerca artistica e musicale prevista dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, anche in relazione all'accesso ai finanziamenti, nazionali ed esteri, e all'attivazione dei dottorati di ricerca.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0007600